

STATUTO

della SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA della SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA

Art. 1

È costituita come Associazione la Sezione Friuli Venezia Giulia della “Società Filosofica Italiana” con sede in Roma.

La sezione ha sede a Udine, in via Sistiana 2, C.p. 33100.

L’Associazione aderisce alla “Società Filosofica Italiana” ai sensi dell’art. 5 (cinque) dello statuto di quest’ultima.

L’Associazione non ha fini di lucro.

art. 2

Scopo della Sezione Friuli Venezia Giulia della Società Filosofia Italiana è di promuovere, attraverso l’organizzazione e la gestione di idonee iniziative:

- a) la ricerca filosofica sul piano scientifico;
- b) la realizzazione di attività, corsi, seminari, rivolti ai soci, agli studenti degli istituti di istruzione superiore e universitari e ai docenti di filosofia e discipline filosofiche;
- c) la valorizzazione e la tutela della professionalità dei docenti di filosofia e la loro qualificazione, mediante conferenze, cicli di incontri, corsi di aggiornamento e formazione;
- d) l’incontro e la collaborazione tra i cultori italiani delle discipline filosofiche e quelli di altri paesi;
- f) il coordinamento di reti costituite da Istituti scolastici, Università e altri enti, ai fini dello svolgimento di attività di diffusione e di approfondimento della cultura filosofica, nonché della sperimentazione di nuove metodologie di insegnamento e di studio della filosofia, anche con attenzione all’interdisciplinarietà;
- g) la diffusione della cultura filosofica e del dibattito sui temi filosofici presso un vasto pubblico nella Regione FVG;
- h) la pubblicazione e la diffusione di atti di convegni, contributi di ricerca, fascicoli monografici di argomento filosofico.

art. 3

Per il raggiungimento di tali scopi, la Sezione può promuovere riunioni periodiche, convegni, congressi, corsi ed ogni altro mezzo atto a conseguire il suo fine.

art. 4

Possono essere membri della Sezione:

- a) i docenti di discipline filosofiche delle Università;
- b) i docenti di discipline filosofiche nelle scuole secondarie;
- c) i laureati in discipline filosofiche;
- d) i cultori di discipline filosofiche che abbiano documentato la loro attività con preciso interesse per gli studi filosofici in seguito a motivata presentazione di quattro soci e a delibera della maggioranza di 2/3 (due terzi) del consiglio direttivo della Sezione.

Possono aderire alla società enti pubblici e privati sulla cui ammissione delibera il Consiglio direttivo della Sezione.

art. 5

I Soci hanno l'obbligo di concorrere, moralmente e praticamente, al conseguimento degli scopi della Sezione, partecipando all'attività promossa dalla stessa e versando la quota annua, fissata dal Consiglio Direttivo della Sezione. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 6

Le dimissioni di un Socio devono essere comunicate per lettera entro il mese di ottobre, trascorso il quale il Socio si intende impegnato per l'anno successivo.

Qualora un Socio non ottemperi agli obblighi sociali per due anni consecutivi, decade d'ufficio da membro della Sezione, su conforme delibera di accertamento del Consiglio Direttivo.

art. 7

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei Soci ;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il revisore dei conti.

art. 8

L'Assemblea è costituita dai Soci che siano in regola con gli obblighi sociali per tutti gli anni a partire da quello della iscrizione e compreso quello in cui l'Assemblea è convocata.

art. 9

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e al massimo entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, in seguito a convocazione disposta con almeno 15 (15) giorni di anticipo dalla data della riunione.

Il bilancio deve essere reso disponibile a tutti i soci nello stesso termine.

All'Assemblea compete:

- a) l'approvazione della relazione morale e finanziaria relativamente all'anno sociale trascorso, presentata dal Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del programma di attività della Sezione per l'anno in corso;
- c) ogni tre anni la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti;
- d) l'esame degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

art.10

L'ordine del giorno dell'Assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo.

Eventuali proposte di integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci vanno presentate al Direttivo entro tre (3) giorni dalla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le proposte fatte da almeno 3 (tre) Soci dovranno essere inserite comunque nell'ordine del giorno.

Art.11

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci; per lo scioglimento della Sezione occorre il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

In sede di elezione del Consiglio direttivo, resteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; ogni Socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a quello fissato dall'Assemblea prima di procedere alla votazione.

art. 12

L'Assemblea dei Soci potrà essere convocata in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata da almeno 5 (cinque) Soci.

art. 13

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso a tutti i Soci almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

I Soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta; il Socio non potrà comunque rappresentare per delega più di un socio.

art. 14

Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea fissa il numero di tali membri elettivi prima di procedere alla elezione.

Al fine di garantire una larga partecipazione di personalità della cultura filosofica, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 (due terzi), può cooptare nuovi membri fino a un massimo di 3 (tre).

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente e un massimo di 2 (due) Vice-Presidenti. Nomina altresì un segretario-tesoriere, che potrà anche essere scelto al di fuori dei membri della Sezione e che in tal caso farà parte del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Nel caso che, nel corso del triennio, venga a cessare dall'ufficio qualche membro del Consiglio Direttivo, si procederà per surroga in base all'elenco dei primi non eletti dall'Assemblea.

Nel caso in cui si renda necessario surrogare, anche non contestualmente, più della metà degli eletti, l'intero Consiglio direttivo decade e si indice una nuova Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Art. 15

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) di promuovere l'attività della Sezione in conformità al programma stabilito dall'Assemblea;
- b) di raccogliere ed amministrare i fondi della Sezione;

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno; la convocazione straordinaria si avrà se richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; per la nomina delle cariche è necessaria la maggioranza dei membri; non è ammesso il voto per delega. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

Dei lavori del Consiglio dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro.

art. 16

Il Presidente rappresenta di fatto e legalmente la Sezione, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario-tesoriere collabora col Presidente e tiene gli atti amministrativi e contabili della Sezione.

art. 17

Il Revisore dei conti, nominato dall'Assemblea, ha il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria della Sezione, di riferire all'Assemblea, con osservazioni e proposte, in ordine al bilancio e alla loro approvazione.

Il Revisore dei conti dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può partecipare alle sue riunioni senza il diritto di voto.

art. 18

L'esercizio sociale dura un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

art. 19

Il patrimonio è costituito:

- a) dai contributi dei Soci;
- b) dalle quote di iscrizione per la partecipazione a iniziative varie della Sezione, nell'ambito dei suoi scopi;
- c) da donazioni e contributi di privati;
- d) da eventuali donazioni e contributi dello Stato e di Enti Pubblici.

Art. 20

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'Assemblea ordinaria dei Soci, con una relazione che illustra l'attività svolta.

art. 21

Intervenendo in qualsiasi momento una causa di scioglimento, la Sezione passerà alla fase di liquidazione.

Per tale evenienza, l'Assemblea dei Soci, tempestivamente convocata, nominerà l'organo della liquidazione determinandone i poteri.

L'organo liquidatore delibera anche sulla destinazione del patrimonio netto residuo, che dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni che svolgono attività simili.

art. 22

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore.

Udine, 15 dicembre 2016

La Presidente
Beatrice Bonato